

**Quesito del 09/04/2019**

**Oggetto: Vincolo cimiteriale – distanza del cimitero dal centro abitato**

Ci sono leggi che regolano la distanza del cimitero dal centro abitato? Per quanto riguarda la realizzazione di un cimitero parco le leggi sono le stesse?

*Privato*

**Risposta:**

Il riferimento normativo è l'Articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall' Art. 28 della Legge n. 166/2012.

**In pratica un cimitero deve distare almeno 50 metri da un edificio, e questo vale anche per un cimitero parco.**

La legge parla di 50 metri dal "centro abitato", il che significherebbe un gruppo di edifici, ma siccome all'interno dell'area a vincolo cimiteriale non possono essere costruiti edifici, il risultato è che ci devono essere 50 metri da ogni edificio, compreso gli annessi (es.: garages). Non fanno testo le aree esterne di pertinenza degli edifici o gli impianti. Nell'area vincolata possono essere comprese viabilità parcheggi e pertinenze o impianti pubblici (parco, ad esempio), coltivazioni (anche serre amovibili) o edifici al servizio del cimitero (chioschi dei fioristi; comunque strutture provvisorie).

Articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall' Art. 28 della Legge n. 166/2012

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di



rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la presenza della condizione a) "risultati accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti", nella quasi TOTALITA' dei casi a nostra conoscenza, un Consiglio Comunale può portare il limite a 50 metri per un cimitero esistente.

Basta prevedere che il cimitero in futuro non sarà in grado di contenere tutti i defunti che per consuetudine o necessariamente vengono sepolti in quel cimitero e che il Comune ha l'obbligo di seppellire, oltre al fatto che fare un cimitero nuovo creerebbe un danno erariale, essendo soluzione più costosa, le procedure relative avrebbero tempi inaccettabili per l'urgenza di seppellire, ed inoltre creerebbe maggiori disagi alla cittadinanza, e chi più ne ha più ne metta.

### **Approfondimento:**

Il vigente Testo Unico delle leggi sanitarie L. 1265 del 1934 dispone che i cimiteri devono distare almeno 200 mt dai centri abitati. Per il testo vedi la risposta.

Questo vincolo vale anche per quanto riguarda la realizzazione di cimiteri connotati a "parco" o per urne cinerarie o per la dispersione delle ceneri in luogo confinato e deputato (escludendo dalla dispersione in natura che è altra cosa), valgono le stesse condizioni. Difatti la norma nazionale:

- 1) non prevede l'esistenza di cimiteri che non siano pubblici e cioè comunali,
- 2) non considera tipologie cimiteriali quali cimiteri parco o cimiteri per ceneri o cimiteri alla memoria ma definisce chiaramente che cosa è un cimitero per la normativa italiana, un'opera pubblica sanitaria,
- 3) rimanda l'organizzazione di un cimitero, il suo dimensionamento ecc. al Regolamento di Polizia Mortuaria che venne emanato come Regio Decreto nel 1942 e poi ridefinito nel 1975 ed infine aggiornato nel 1990 con l'attuale DPR 2385/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nel contempo alcune Regioni italiane si sono dotate di normativa regionale in materia cimiteriale, aprendo anche alla realizzazione di nuovi cimiteri a verde (o a parco) ed intervenendo sulle condizioni di distanza che i cimiteri devono riservare dai centri abitati (ovvero dagli edifici esistenti) recependo le indicazioni normative nazionali che prevedono la possibilità di ampliare cimiteri esistenti o di edificarne nuovi a distanza inferiore a 200 mt (comunque a distanza non inferiore a 50 mt) in particolari condizioni subordinando la deroga al parere dell'ASL competente per territorio.

Si realizzino bene le seguenti precisazioni:



- un "impianto o struttura cimiteriale" per essere realizzata, essendo una struttura pubblica, dovrà essere ampliata o edificata su suolo pubblico (in genere da acquisire),

- questo porta con se la necessità di imporre una destinazione urbanistica pubblica ai terreni necessari per la realizzazione del cimitero ma anche l'imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta nei circostanti terreni, secondo la fascia di rispetto che si adotterà e cioè di legge pari a 200 mt da centri abitati o edifici esistenti ovvero in deroga e quindi a non meno di 50 mt sempre da centri abitati e/o edifici esistenti: perchè. In quanto nel caso di una necessità di ampliamento del cimitero, se non vi potrà essere la possibilità di traslare anche la fascia di rispetto l'unico modo per ampliare lo stesso cimitero è quello di realizzare l'ampliamento all'interno della fascia di rispetto posta fino al limite max di 50 mt: Va da se che se si realizza un cimitero già con un limite derogato, quel cimitero non potrà essere ampliato. Non solo il perimetro cimiteriale realizzabile deve essere corrispondente alle necessità di effettivo seppellimento che si prevede potrà essere necessario nei 10 anni successivi al progetto/realizzazione del nuovo cimitero o del suo ampliamento, cosicchè i costi siano effettivamente corrispondenti alle necessità effettive di quella città, comune, frazione. Non tutte le regioni italiane hanno legiferato in merito alla necessità di redigere un Piano Regolatore cimiteriale o di redigere una Pianificazione cimiteriale che per essere "cogente" e cioè efficace deve determinare la contestuale modifica dello strumento urbanistico generale di quel comune, affinchè la proiezione delle necessità cimiteriali identifichi un lasso di tempo superiore a 10 anni (in genere è previsto per 20 o max 30 anni).

Da ultimo si fa notare che le strutture cimiteriali sono ricomprese tra le "Opere di Urbanizzazione Primaria" quindi assoggettate ad una aliquota Iva di lavori (appalti) ridotta e beneficiano (oggi occorre dire beneficiavano) dei trasferimenti statali che venivano elargiti ai comuni pro capite ovvero sulla base del numero dei cittadini residenti. Ora non è più così ma il risultato di disponibilità economica non cambia ovvero esiste sempre la difficoltà di avere una disponibilità economica di spesa, da parte dei comuni, corrispondente all'effettivo soddisfacimento delle necessità cimiteriali secondo una programmazione anche quinquennale o decennale.

Quindi ricapitolando:

- il Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265, con l'articolo 338, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune.

- Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo Consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

- non tutte le Regioni italiane si sono dotate di una legge regionale che dettagli con maggiore definizione la materia cimiteriale specie in ambito edilizio ed urbanistico, definendo cioè la necessità di redigere una Pianificazione cimiteriale che valuti, in un raggio di tempo più ampio di 20 o anche 30 anni (anzichè gli attuali 10 anni) le politiche



locali cimiteriali da proporre ai propri concittadini alla luce sia delle oggettive necessità di seppellimento esistenti che vanno salvaguardate ma anche nuovi orientamenti, proponendo ai cittadini per il loro seppellimento anche un nuovo cimitero o un ampliamento cimiteriale che sia organizzato a verde (definibile quindi Cimitero Parco ad esempio)

### **L'Editto di Saint Cloud**

Per chiarire l'origine della normativa di cui si dotò l'Italia nel 1934, si richiama il grande cambiamento introdotto dalla Francia ai suoi territori in materia cimiteriale con l'emanazione del noto Editto di Saint Cloud.

Venne emanato un Décret Impérial sur les Sépultures, da Napoleone nel paese di Saint-Cloud, ad una decina di Km da Parigi, il 12 giugno 1804. L'editto raccolse organicamente in due corpi legislativi tutte le precedenti e frammentarie norme sui cimiteri, si sanciva così a tutti gli effetti la nascita dei cimiteri moderni e si regolava una volta per tutte la pratica delle sepolture.

Fu esteso al Regno d'Italia dall'editto Della Polizia Medica, promulgato sempre da Saint-Cloud, il 5 settembre 1806, scatenando un intenso e complesso dibattito pubblico.

Le finalità dell'editto erano due.

La prima era igienico-sanitaria: si rendeva necessario evitare di continuare a stipare i corpi dei defunti nelle chiese e la conseguente diffusione di orrendi olezzi e malattie.

La seconda finalità era invece di tipo ideologico-politico: le tombe dovevano essere tutte uguali tra loro, nel rispetto del principio rivoluzionario di uguaglianza consentendo ai personaggi o alle famiglie illustri di avere in concessione dei terreni su cui costruire il loro sepolcro con monumento commemorativo annesso.

L'editto di Saint-Cloud si suddivideva in cinque titoli:

Delle sepolture e dei luoghi a loro dedicati: (si specificava il divieto di seppellire all'interno degli edifici sacri e dentro le mura delle città; i terreni dedicati alle sepolture dovevano essere situati fuori dalle città, in posizione elevata, a 35-40 metri di distanza dagli abitati, circondati da mura di cinta alte almeno 2 metri. Ogni sepoltura doveva essere individuale e di questa ne venivano date anche le dimensioni della fossa e la distanza tra questa e le altre).

Dell'istituzione dei nuovi cimiteri

Della concessione dei terreni: (in questo titolo si affermava che potevano essere dati in concessione terreni per l'edificazione di tombe di famiglia, con annessi monumenti e cripte).

Della sorveglianza dei luoghi di sepoltura.

Delle pompe funebri

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri



*sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*

